

Allegato "A" alla raccolta n. 7915

STATUTO SOCIALE

ART. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE E MODELLO DI GOVERNANCE

La denominazione della società **AMUB MAGIONE S.p.A.** "Società Benefit" o "S.B."

La Società adotta il sistema monistico, di cui agli articoli 2409-sexiesdecies c.c. e seguenti, quale modello di governance.

ART. 2

SEDE

La sede della società è in Comune di **Magione (PG)**.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire, sopprimere, sia in Italia che all'estero, agenzie, uffici e rappresentanze.

La direzione della società può essere fissata anche fuori dalla sede sociale.

E' di competenza dell'assemblea il trasferimento della sede legale entro il territorio dello Stato Italiano, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e succursali.

ART. 3 DURATA

La durata della società è determinata sino al **31 dicembre 2050**; potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza di detto termine.

ART. 4

DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; il domicilio degli amministratori, per i loro rapporti con i soci, è eletto presso la sede della società.

ART. 5

OGGETTO SOCIALE

AMUB MAGIONE S.p.A. è una società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club di Perugia (AC Perugia).

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

a) la gestione di autodromi, di campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e/o turistico e/o ricettivo in genere e/o culturale;

b) la gestione e/o la promozione di attività tendenti a sviluppare/verificare prove ed esperienze interessanti l'industria motoristica e le attività e servizi ad essa connessi;

c) l'organizzazione e/o la gestione di manifestazioni sportive motoristiche nazionali e/o internazionali ed altre attività nell'ambito dei settori sportivi, turistici e culturali;

d) la creazione e la gestione di piste da kart, nonché l'organizzazione ed iscrizione ai calendari nazionali ed internazionali delle manifestazioni kartistiche di ogni genere;

e) l'acquisto, la vendita, l'affitto ed il nolo di kart di ogni genere;

	f) la realizzazione e la commercializzazione in tutte le forme di: allestimenti di sicurezza, abbigliamento di sicurezza sportivo in genere, accessori, pneumatici, kit promozionali da competizione e non per automobili e motocicli;	
	g) la promozione e lo sviluppo di attività sportive, turistiche, culturali e ricettive in genere, come anche l'organizzazione e/o la gestione di fiere e/o convegni;	
	h) l'attività di formazione e/o aggiornamento, come anche organizzazione di scuole e corsi di pilotaggio per l'avviamento, l'aggiornamento, il perfezionamento dello sport motoristico e di corsi di guida sicura, anche in collaborazione con Federazioni sportive ed enti, nonché la realizzazione e gestione di strutture didattiche volte alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della sicurezza stradale, di gestione di scuole per il recupero di punti per patenti di guida, l'organizzazione di corsi per l'avviamento e l'aggiornamento degli ufficiali di gara;	
	i) l'attività editoriale nel settore dell'automobilismo, del motociclismo e dello sport in genere anche attraverso la pubblicazione di periodici;	
	l) l'organizzazione e/o la gestione di tutte quelle attività commerciali nel settore della ristorazione, della ricezione turistico-alberghiera, del commercio al minuto di beni e oggetti inerenti, collegati e/o strumentali e/o di semplice supporto alle attività principali, ivi compresa la gestione	

	di impianti e di officine per la manutenzione ed il lavaggio	
	di autoveicoli come di impianti di distribuzione di carburan-	
	ti e lubrificanti;	
	m) l'organizzazione e/o la gestione anche di attività commer-	
	ciali strumentali come quelle per il ristoro e/o la commer-	
	cializzazione di qualsiasi prodotto, anche di generi di mono-	
	polio, così come quelle inerenti la gestione dei giochi debi-	
	tamente autorizzati e consentiti;	
	n) l'attività di noleggio di veicoli senza conducente anche	
	da competizione.	
	E' oggetto altresì della società l'assunzione di agenzie,	
	concessionarie, commissionarie e rappresentanze, anche con	
	deposito, per la commercializzazione e la distribuzione di	
	tutti o parte degli articoli sopra indicati.	
	Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 208 del 28 dicem-	
	bre 2015, articolo 1, commi da 376 a 384, la Società, nell'e-	
	sercizio della propria attività, oltre allo scopo di divider-	
	ne gli utili, persegue la seguente finalità di beneficio co-	
	mune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente	
	nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente,	
	beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed	
	altri portatori di interessi.	
	La società, pertanto, oltre allo scopo di lucro di cui sopra	
	ha come oggetto anche delle attività "for benefit".	
	A tal fine, a mero titolo esemplificativo, e con le modalità	

	e nei limiti di cui al piano annuale di attuazione delle at-	
	tività di beneficio comune approvato alla fine di ogni eser-	
	cizio per il successivo, di cui ai successivi articoli, la	
	società perseguirà finalità di beneficio comune attraverso:	
	- l'implementazione di attività`di supporto, con l'obiettivo	
	di porre l'automobilista al centro di un percorso di cresci-	
	ta, promuovendo iniziative adeguate ed efficaci, nel pieno	
	rispetto della sicurezza, dell'ambiente e dello sviluppo so-	
	stenibile;	
	- la promozione di sinergie con enti, istituzioni e altri	
	soggetti attivi nel settore dell'automotive, nonché nel cam-	
	po della formazione e educazione dell'automobilista;	
	- la promozione del dibattito culturale e scientifico sui te-	
	mi riguardanti la educazione e la sicurezza stradale;	
	- il presidio dei versanti della mobilità;	
	- la diffusione della cultura dell'auto, in linea con i prin-	
	cipi della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile,	
	della sicurezza stradale e, in generale, della sicurezza e	
	della valorizzazione del territorio.	
	Le finalità`di beneficio comune saranno perseguite mediante	
	la produzione dei seguenti effetti positivi nei confronti di	
	A.C.I., Automobile Club Perugia enti, associazioni e altri	
	portatori di interesse nel settore automobilistico e della	
	mobilità in genere:	
	- fornitura ai propri dipendenti, ai dipendenti di A.C.I, a-	

	gli stakeholders e ai soci A.C.I. di percorsi volti a svilup-	
	pare competenze e capacità alla guida di qualsiasi mezzo per	
	la mobilità, attraverso la formazione e l'esperienza qualifi-	
	cata;	
	- promozione di forme di collaborazione con istituzioni ed	
	enti, anche con l'obiettivo di favorire - nell'interesse	
	dell'automobilista - la più efficace integrazione tra atti-	
	vità, assistenza, di educazione e in termini più generali,	
	di supporto;	
	- promozione della coscienza dei futuri automobilisti, moto-	
	ciclisti e comunque dei fruitori della mobilità attraverso	
	l'erogazione di corsi di educazione stradale, perfezionamen-	
	to della guida e comunque delle conoscenze teorico-pratiche	
	dei protagonisti della mobilità con qualsiasi mezzo essa ven-	
	ga realizzata, con particolare riguardo ai ragazzi che fre-	
	quentano le scuole di qualsiasi ordine e grado situate nel	
	Comune di Magione, e nel territorio adiacente alla sede lega-	
	le e produttiva della società;	
	- rispetto dell'ambiente assicurando annualmente la piantuma-	
	zione sia in prossimità degli impianti, sia in luoghi indivi-	
	duati dal Comune di Magione, di specie coerenti con la vege-	
	tazione del territorio, contribuendo, così, a bilanciare e/o	
	ridurre gli effetti negativi eventualmente generati dall'e-	
	sercizio della attività di motor sport;	
	- promozione dello sport-motoristico nell'ambito di terapie	

	volte al recupero psico-motorio di soggetti hanno subito gra-	
	vi lesioni;	
	- adozione di una politica di investimenti orientata al ri-	
	spetto dell'ambiente.	
	La società potrà inoltre:	
	- formare delle associazioni temporanee di imprese, consor-	
	zi, joint venture, ecc. con altre società private e pubbli-	
	che, nazionali ed internazionali;	
	- concedere nelle forme richieste avalli, fideiussioni, co-	
	stituzioni in pegno a favore di terzi;	
	- sottoscrivere prestiti obbligazionari e comunque compiere	
	qualsiasi operazione mobiliare finanziaria anche sotto forma	
	di factoring, leasing, acquistare e vendere aziende e/o rami	
	d'azienda, affittare e concedere in affitto aziende e/o ra-	
	mi d'azienda;	
	- contrarre mutui e comunque compiere qualsiasi operazione	
	dagli Amministratori ritenuta utile, opportuna e necessaria	
	al conseguimento dei fini sociali.	
	Tali attività potranno essere esercitate direttamente o a	
	mezzo partecipazioni di controllo o riferimento in altre so-	
	cietà, di persone o di capitali, fatta salva la facoltà di	
	acquistare partecipazioni anche di minoranza in altre impre-	
	se o società aventi oggetto analogo, affine o complementare	
	al proprio, purchè nei limiti di cui all'art. 2361 C.C., e	
	senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico.	

La società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale.

L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'Automobile Club di Perugia.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club di Perugia. Essa è sottoposta all'influenza determinante dell'Automobile Club di Perugia, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni di AC Perugia. Adotta

atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di governance e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi normati da AC Perugia.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di governance delle società controllate da AC Perugia" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia e pubblicato sul sito istituzionale, che definisce i principi di governo delle società controllate quali strumenti attraverso i quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.

ART. 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale della società deve essere detenuto in via maggioritaria dall'ente pubblico non economico Automobile Club di Perugia.

Il capitale sociale è di euro 720.000,00 (settecentoventimila/00) ed è suddiviso in n. 720.000 azioni ordinarie cui è attribuito valore nominale di un euro ciascuna.

Le azioni sono emesse secondo le norme di legge e raggruppate in certificati nominativi; sono indivisibili ed attribuiscono uguali diritti; tuttavia con modifiche statutarie possono essere create categorie di azioni con diritti diversi e

stabiliti nella relativa delibera di assemblea straordinaria, osservati i limiti di legge; le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura o crediti; le opere o servizi non possono costituire oggetto di conferimento di capitale.

ART. 7

ALTRI APPORTI E STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera dell'assemblea straordinaria assunta ai sensi dell'art. 2436 C.C., a fronte dell'apporto di opere o servizi, o comunque di apporti non imputabili a capitale sociale, potrà emettere strumenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2346 C.C.; la delibera di emissione ne stabilirà modalità e condizioni, nonché i diritti che tali strumenti conferiscono, anche di natura amministrativa, ma con tassativa esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ART. 8

OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili è assunta dall'Assemblea ordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni convertibili è assunta dall'Assemblea Straordinaria e deve risultare dal ver-

bale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera di emissione del prestito obbligazionario può prevedere che il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi, sia, in tutto o in parte, postergato rispetto al pagamento dei creditori sociali. Per la disciplina delle obbligazioni si fa rinvio alle disposizioni di legge.

ART. 9

PATRIMONI DESTINATI

La costituzione di patrimoni destinati ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile è deliberata dall'assemblea straordinaria.

ART. 10

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

A tutela degli interessi della società e per preservare la omogeneità della compagine sociale, la coesione dei soci e l'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il caso di trasferimento di azioni è sottoposto alle seguenti limitazioni.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione.

Ove indicato azioni deve comunque intendersi "azioni e diritti di opzione". Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta,

	conferimento, dazione in pagamento, donazione, anche modale,	
	e trasferimento del mandato fiduciario. In tutti i casi in	
	cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovve-	
	ro il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquiste-	
	ranno le azioni eseguendo a favore dell'offerente il corri-	
	spondente conferimento determinato di comune accordo.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da	
	parte della stessa (previa esibizione del mandato fiducia-	
	rio) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto di-	
	sposto dal presente articolo.	
	Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono	
	comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo	
	universale o particolare, a persona fisica o sociale.	
	Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi e-	
	seguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto,	
	l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro	
	soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli al-	
	tri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni	
	con effetto verso la società.	
	Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi o mortis causa	
	nei limiti che seguono.	
	L'azionista che intenda alienare a terzi in tutto o in parte	
	le proprie azioni, obbligazioni convertibili, warrants, di-	
	ritti di opzione, titoli e diritti cui sia connesso l'acqui-	
	sto di azioni (di seguito i "titoli"), è tenuto ad offrirle	

in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro.

L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

L'azionista che intenda alienare (anche mediante conferimento, permuta, fusione o scissione o altri atti a titolo oneroso), in tutto o in parte, i propri "titoli", deve darne preventiva comunicazione agli altri azionisti, inviando al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma attestante il numero dei "titoli" che intende alienare, il nome dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché le altre condizioni richieste.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico provvede ad informare gli altri azionisti mediante invio di una raccomandata a/r o di un telegramma da spedire all'indirizzo risultante dal libro soci entro 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Gli altri azionisti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata o del telegramma suddetti, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione mediante l'invio di una raccomandata a/r o di un telegramma indirizzato alla parte offerente e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministra-

	zione/Amministratore Unico. Gli azionisti che ne facciano	
	contestuale richiesta avranno diritto ad una ulteriore prela-	
	zione sui "titoli" non acquistati dagli altri soci; la comu-	
	nicazione dovrà indicare il numero dei "titoli" così richie-	
	sti, restando inteso che la ripartizione (salvo diverso ac-	
	cordo fra i soci interessati) sarà effettuata in proporzione	
	alle rispettive partecipazioni su tutti i "titoli" che l'a-	
	zionista avrà comunicato di voler cedere.	
	Ove la prelazione non venisse esercitata con le modalità e	
	nei termini sopra indicati l'azionista offerente potrà cede-	
	re le azioni predette al proponente acquirente solo dopo che	
	l'Organo Amministrativo abbia espresso, nel termine di quin-	
	dici giorni successivi, il proprio gradimento riguardo al	
	soggetto. In caso di rifiuto di gradimento l'Organo Ammini-	
	strativo dovrà, nello stesso termine, indicare il nominativo	
	di altro acquirente a parità di prezzo ed altre condizioni.	
	Nel caso in cui l'Organo, amministrativo non provveda alla	
	suddetta indicazione, il socio alienante avrà diritto di re-	
	cedere dalla società secondo le modalità e prescrizioni di	
	cui al successivo articolo 11.	
	Le azioni potranno essere date in garanzia, pegno, usufrutto	
	ma dovrà essere mantenuto il diritto di voto in capo al so-	
	cio costituente.	
	Sulle azioni pervenute in proprietà o altro diritto reale	
	per successione legittima o testamentaria a terzi, spetterà	

ai soci un diritto di opzione da esercitarsi entro sei mesi dall'apertura della successione secondo la procedura sopra descritta per l'esercizio della prelazione con esclusione della procedura di gradimento da parte dell'organo amministrativo. Il prezzo sarà determinato sulla base del patrimonio netto contabile della società, come espresso dall'ultimo bilancio approvato.

Sono soggetti alle modalità e limitazioni sopra indicate anche i trasferimenti in favore di altri soci.

ART. 11

DIRITTO DI RECESSO

Il socio ha facoltà di recedere nei casi previsti dalla legge.

Salva la previsione di cui al comma successivo, ai sensi dell'articolo 2437-ter, quarto comma, codice civile, per la determinazione del valore di liquidazione sono presi in considerazione gli elementi dell'attivo e del passivo espressi dal bilancio relativo all'esercizio anteriore alla data di scioglimento del rapporto sociale, applicando -quale criterio di valutazione- il metodo contabile, ancorato al costo storico, con esclusione, e dunque rettifica, di qualsivoglia deroga, anche se dovuta a nuove disposizioni legislative, alla evoluzione di principi contabili e quant'altro.

Possono essere ulteriormente rettificati solamente elementi patrimoniali, iscritti nel bilancio di riferimento e classi-

ficati, ai sensi dell'articolo 2424, codice civile, nelle voci dell'attivo lettera BIII (Immobilizzazioni finanziarie), lettera C, I (Rimanenze), II (Crediti), III (Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni), nelle voci del passivo lettera B (Fondi per rischi ed oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato), ove fatti o circostanze facciano presumere una sopravvalutazione dell'attivo o una sottovalutazione del passivo.

Non sono suscettibili di valutazione altri elementi appartenenti all'attivo o passivo patrimoniale.

Il pagamento delle azioni liquidate avverrà nel termine di 180 (centottanta) giorni con decorrenza dalla data di determinazione del valore.

ART. 12

ASSEMBLEA

Ogni azione ordinaria attribuisce un voto nell'assemblea, escludendosi espressamente qualsiasi altra modalità di attribuzione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, a cura del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dalla legge; la convocazione è obbligatoria altresì nei casi previsti dall'art. 2367 C.C..

Le competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono determinate a mente degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile, integrati dalle norme del presente statuto; rimangono al-

trarsi di competenza dell'assemblea le deliberazioni riguardanti la costituzione di patrimoni destinati e l'assunzione di finanziamenti destinati ai sensi degli artt. 2447/bis-2447/decies del Codice Civile. Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, sono attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo.

ART.12 BIS

ASSEMBLEA SPECIALE

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale: a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni/strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare e sull'azione di responsabilità nei loro confronti; b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea

	generale che modificano i diritti degli azionisti appartenen-	
	ti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titola-	
	ri di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;	
	c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di am-	
	ministrazione controllata; d) delibera sulla creazione di un	
	fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli ob-	
	bligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie spe-	
	ciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di dirit-	
	ti di voto e ne approva il rendiconto; e) delibera sulle con-	
	troversie con la società e sulle relative transazioni e ri-	
	nunze; delibera sulle altre materie di interesse comune.	
	La convocazione della assemblea speciale avviene su inizia-	
	tiva del rappresentante comune; dell'organo amministrativo	
	della società o quando ne facciano richiesta tante persone	
	che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibi-	
	li nell'assemblea stessa.	
	La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle	
	norme contenute nel presente statuto con riferimento alla as-	
	semblea della società.	
	La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni,	
	non può partecipare alla assemblea speciale.	
	Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare sen-	
	za voto alla assemblea speciale.	
	Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sen-	
	si degli articoli 2377 e 2379 c.c.	

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente,

laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se, eletto, si applicano gli arti-

coli 2417 e 2418 c.c.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quel-

le delle assemblee straordinarie.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata con avviso inviato ai soci almeno ot-

to giorni prima della data fissata per l'adunanza, quindici

nel caso di assemblea convocata per l'approvazione del bilan-

cio, al domicilio di cui al precedente art. 4), con mezzi an-

che indicati dai soci stessi, ma che garantiscano la prova

dell'avvenuta ricezione.

L'avviso potrà contenere, oltre le indicazioni di legge,

l'obbligo di deposito delle azioni presso la sede sociale,

ai fini della legittimazione all'intervento, sino a tre gior-

ni prima della data fissata per l'adunanza, anche con divie-

to di ritiro prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

L'avviso di convocazione potrà inoltre prevedere le date di

una seconda e terza convocazione eventuali, per i casi in

cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non si sia legal-

mente costituita; il tutto da svolgersi entro e non oltre

trenta giorni dalla data di prima convocazione e con divieto

di tenere le assemblee di ulteriore convocazione il medesimo

giorno della convocazione precedente.

Le assemblee sono validamente costituite in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato sino a centotanta giorni nei casi specificamente indicati all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

ART. 14

PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente; in caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta da altra persona, anche non socio, nominata dalla maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.

L'assemblea nomina il segretario incaricato di redigere il verbale, nonché il Notaio nei casi in cui la verbalizzazione pubblica sia richiesta dalla legge o l'assemblea stessa la reputi opportuna.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea nei limiti di legge; qualora la delega non sia stata rilasciata per scrittura privata autenticata, l'autenticità della sottoscrizione può essere dichiarata, con attestazione a verbale, dal Presidente dell'assemblea o da chiunque degli amministra-

tori presenti; in difetto, non costituisce titolo di legittimazione all'intervento.

Il Presidente dell'assemblea verifica la legittimazione degli intervenuti, sulla base dell'eventuale deposito dei titoli di cui al precedente art. 13), oppure dietro esibizione dei certificati azionari; può ammettere ai lavori assembleari soggetti non aventi diritto a parteciparvi, purchè ci sia interesse della società; sceglie le modalità di voto, purchè palesi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di consultare documenti agli atti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal segretario oppure dal Notaio qualora la verbalizzazione avvenga in forma pubblica.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima e nelle successive convocazioni, sono validamente costituite e legittimamente deliberano con i quorum e le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

ART. 16

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

L'amministrazione ed il controllo della società sono esercitati secondo il sistema "monistico" disciplinato dagli articoli 2409/sexiesdecies, 2409/septiesdecies, 2409/octiesdecies e 2409/noviesdecies del Codice Civile.

Fermo quanto sopra, la gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2409/septies del C.C.

ART. 17

DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 C.C..

ART. 18

COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2409/sexiesdecies del C.C. composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri compresi i membri del comitato per il controllo; almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a tre deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.2399 comma primo del Codice Civile.

I Consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la compo-

sizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno del genere meno rappresentato nella misura stabilita dal legislatore.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso analitico delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da AC Perugia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

ART. 19

NOMINA E SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; l'assemblea ordinaria nomina anche i membri del Consiglio di Amministrazione che vanno a comporre il Comitato per il Controllo sulla Gestione di cui al successivo art. 24).

Tutti gli amministratori durano in carica per il periodo sta-

bilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori che non facciano parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il meccanismo di cooptazione di cui all'art.2386 C.C. non si applica nel caso del venir meno di uno o più componenti il Comitato per il Controllo della Gestione; in tal caso dovrà essere convocata l'assemblea per provvedere alla loro sostituzione ed i membri del Comitato così sostituiti scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea e non membri del Comitato per il Controllo della Gestione, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 20

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina e semprechè non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, e un Vice Presidente che ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ART. 21

ORGANI DELEGATI

L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esau-

stivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'AC Perugia. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di sepa-

	razione delle funzioni di gestione operativa da quelle di in-	
	dirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara	
	ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situa-	
	zioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la	
	correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con	
	parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un ammi-	
	nistratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;	
	- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del si-	
	stema di controllo interno della Società, in coerenza con	
	il Regolamento e con le Direttive emanate dall'AC Perugia;	
	- monitora l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funziona-	
	mento del sistema di controllo interno;	
	- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della So-	
	cietà e delle sue controllate, in coerenza con i processi di	
	pianificazione dell'AC Perugia espressi dal piano della per-	
	formance; esamina e approva i piani industriali pluriennali,	
	i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;	
	- riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore ge-	
	nerale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comun-	
	que con periodicità trimestrale, un'informativa sull'atti-	
	vità svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e dele-	
	ghe, sull'attività delle Società controllate e sulle opera-	
	zioni atipiche, inusuali o con parti correlate della So-	
	cietà, che non siano state sottoposte al preventivo esame	

	del consiglio;	
	- individua il soggetto o i soggetti Responsabili dell'Impat-	
	to a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimen-	
	to delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo	
	5) del presente Statuto. Il soggetto nominato è denominato	
	Responsabile dell'Impatto;	
	- valuta il generale andamento della gestione della Società	
	e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta	
	dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore genera-	
	le; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta	
	i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli even-	
	tuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e plurienn-	
	ali di AC Perugia sul complesso delle spese di funzionamen-	
	to, ivi comprese quelle per il personale;	
	- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilan-	
	ci intermedi di esercizio;	
	- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di	
	cui alle regole di governance AC Perugia;	
	- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;	
	- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministra-	
	tore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno	
	sottoporre all'attenzione del consiglio;	
	- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i	
	componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle	
	assemblee delle Società controllate;	

	- predisporre specifici programmi di valutazione del rischio	
	di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione	
	della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e	
	qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione	
	dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta,	
	senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di preveni-	
	re l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed e-	
	liminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risana-	
	mento;	
	- predisporre annualmente e, contestualmente al bilancio del-	
	l'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione	
	sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i	
	risultati raggiunti;	
	- predisporre annualmente e, contestualmente al bilancio del-	
	l'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione	
	relativa al perseguimento del beneficio comune, da allegare	
	al bilancio e che include:	
	a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità	
	e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguim-	
	ento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali	
	circostanze che lo hanno impedito o rallentato;	
	b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo stan-	
	dard di valutazione esterno con caratteristiche descritte	
	nell'allegato 4 annesso alla citata legge n. 208/2015, e che	
	comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato	

	5 annesso alla citata legge n. 208/2015;	
	c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi	
	che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.	
	La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet del-	
	la società, qualora esistente, e in ogni forma che il respon-	
	sabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della mas-	
	simizzazione della trasparenza.	
	La valutazione dell'Impatto generato dal perseguimento delle	
	finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società	
	sulla base dello standard di valutazione esterno con le ca-	
	ratteristiche descritte nell'allegato 4 alla legge n.	
	208/2015 e comprendente le aree di valutazione identificate	
	nell'allegato 5 alla citata legge n. 208/2015.	
	- Formula proposte di adeguamento dello statuto a disposizio-	
	ni normative da sottoporre all'assemblea dei soci;	
	- assicura un adeguato flusso informativo all'AC Perugia in	
	applicazione dei principi relativi al controllo analogo per	
	le società strumentali degli Enti Pubblici.	
	L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario an-	
	che in persona non azionista o estranea al Consiglio stesso.	
	L'organo amministrativo può nominare procuratori determinan-	
	done la facoltà e la remunerazione.	
	Al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la	
	supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per	
	la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i	

rapporti con AC Perugia e con i mezzi di comunicazione in genere.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 39/2013.

Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

La retribuzione fissa e variabile del Direttore generale è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti da AC Perugia.

ART. 22

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza dal vice-presidente e nel caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indica-

to nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per audioconferenza o per audio-videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza

totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.

ART. 23

RAPPRESENTANZA E REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente qualora impedito o assente il Presidente.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio, nell'ambito delle funzioni delegate.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione con delibera che riporta anche il voto favorevole della maggioranza dei membri del

Comitato per il Controllo della Gestione, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Gli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione che sono anche membri del Comitato per il Controllo della Gestione è sempre e comunque determinato dall'assemblea ordinaria di nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in analogia a quanto previsto dalla legge in tema di remunerazione dei membri del Collegio Sindacale.

ART. 24

COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione di cui all'art.2409/octiesdecies è composto da due a tre membri; almeno uno dei componenti il Comitato deve esser scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili; tutti debbono essere scelti tra gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.2399 comma primo C.C..

La nomina dei membri del Comitato spetta all'assemblea ordinaria, in sede di nomina o rinnovo del Consiglio di Amministrazione; i membri del Comitato durano in carica per il periodo di durata fissato per il Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte.

I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione debbo-

no possedere, quale requisito di onorabilità, quello di non

essere coinvolti in situazioni che possano ledere l'autorevo-

lezza ed il buon nome di chi ricopre l'incarico; debbono pos-

sedere i seguenti requisiti di professionalità, tra loro al-

ternativi:

- essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili tenuto

presso il Ministero di Giustizia;

- aver maturato una complessiva esperienza di almeno un

triennio nell'esercizio di attività di amministrazione, con-

trollo o compiti direttivi presso società di capitali, di at-

tività professionali o di insegnamento universitario in mate-

rie giuridiche, economiche, finanziarie o di altra natura,

ma strettamente attinenti all'attività dell'impresa sociale;

- aver ricoperto funzioni dirigenziali presso enti pubblici

o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,

finanziario, assicurativo o comunque attinente a quello del-

l'attività dell'impresa sociale - tenuto conto delle indica-

zioni eventualmente espresse dall'assemblea.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione elegge al suo in-

terno, a maggioranza assoluta dei suoi membri il Presidente,

vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della

società, del sistema di controllo interno e del sistema ammi-

nistrativo e contabile, nonchè sulla sua idoneità a rappre-

sentare correttamente i fatti di gestione; cura lo scambio

di informazioni con l'organo preposto al controllo contabi-

le, ai sensi dell'art.2409/septies del Codice Civile; svolge altresì gli ulteriori compiti e le funzioni ad esso riservati dalla legge.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione opera esclusivamente in forma collegiale; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art.2404 commi primo, terzo e quarto del Codice Civile.

ART. 25

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società è esercitata da soggetto o società avente i requisiti di cui al primo comma di cui all'art.2409/bis C.C., nominati dall'assemblea, sentiti i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; l'incarico ha durata di tre esercizi.

L'organo di controllo contabile esercita le funzioni a lui riservate dalla legge; lo scambio di informazioni di cui all'art.2409/septies C.C. è svolto nei confronti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

ART. 26

BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale al-

la partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

ARTICOLO 27 - INTERESSI DEI SOCI E BENEFICIO COMUNE

La Società Benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie di cui al comma 376 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, conformemente a quanto previsto dal presente statuto.

L'Organo Amministrativo dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dal presente statuto e dalla legge n. 208/2015 in materia di Società Benefit.

Salvo diversa deliberazione dell'assemblea che approva il progetto di bilancio d'esercizio, la società ogni anno destina l'1% (uno per cento) del valore della produzione rappresentata nel bilancio d'esercizio alla realizzazione delle attività volte a realizzare il beneficio comune nell'esercizio sociale successivo, intendendosi così realizzato il bilanciamento, previsto dalla legge n.208 del 2015, dell'interesse dei soci, con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, con gli interessi delle categorie individuate dalla legge e specificate nell'oggetto sociale.

ART. 28

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e

pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 C.C.;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater C.C.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

Per l'ulteriore disciplina della società in liquidazione si rinvia alle norme di legge in materia.

ART. 29

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie relative alla disciplina dei rapporti sociali, a diritti e situazioni soggettive che abbiano titolo in rapporti sociali o parasociali, nascenti tra i soci e/o i loro eredi, tra i soci e/o i loro eredi e la società, tra la società e/o i soci e gli amministratori, i liquidatori e i sindaci, e che per il loro oggetto siano suscettibili di composizione in sede arbitrale ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5 saranno devolute ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale su istanza di una delle parti interessate e udite le altre.

L'arbitro deciderà secondo diritto e nell'osservanza delle norme del Codice di Procedura Civile in tema di arbitrato rituale, così come integrate e parzialmente modificate dagli articoli da 34 a 36 del detto D.Lgs. n.5/2003.

ART. 30

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme in tema di società per azioni portate dal Codice Civile e dalle altre Leggi in materia, in particolare dalle previsioni dettate dall'art.1, commi da 376 a 384 della

legge n. 208/2015 ed allegati.

ART. 31

FORO

Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Perugia.

F.to Francesca Pasquino

F.to Francesco Maria Alvi Notaio